



**AUDIZIONE DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI
ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA**

**Indagine conoscitiva su “L’anagrafe tributaria nella
prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati
pubbliche in materia economica e finanziaria.
Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto
all’evasione fiscale”.**

Roma, 11 NOVEMBRE 2015

Illustre Presidente e Illustri Componenti della Commissione,

grazie per questo invito in audizione su una questione di estrema rilevanza e che profondamente sta preoccupando i medici italiani e i loro organi rappresentativi.

IL QUADRO LEGISLATIVO

Il quadro legislativo è costituito dall'art 3, comma 3, del D Lgs 175/2014 che dispone tra l'altro *“ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, ... gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri inviano al Sistema tessera sanitaria, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 ad esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate. Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati sono rese disponibili sul sito internet del Sistema tessera sanitaria.”*

Il legislatore ha inoltre introdotto disposizioni sanzionatorie estremamente onerose. Infatti il comma 5-bis del D.Lgs. n. 175/2014 inserito dall'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 158/15 prevede che *“in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000”*.

L'art. 32 del D.Lgs. n. 158/15 recante *“Decorrenza degli effetti e abrogazioni”* prevede però che *“le disposizioni di cui al Titolo II del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017”*.

L'art. 6, comma 3, del decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze concernente *“Specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata”* dispone che *“ai sensi del comma 9 dell'art. 50 del*

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e ai sensi del dPCM 26/3/2008, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, per gli aspetti di propria competenza, trasmettono al Sistema TS, secondo le modalità di cui all'allegato disciplinare tecnico (Allegato A), l'elenco aggiornato delle strutture sanitarie e dei medici, ai fini della relativa abilitazione ai servizi telematici del Sistema TS per le finalità di cui al presente decreto”.

Si rileva infine che “de iure condendo” nel disegno di legge n. 2111 (legge di stabilità 2016) e in particolare nell'art. 49, comma 5, (Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata) si prevede semplificazioni degli adempimenti fiscali per i soggetti tenuti a trasmettere i dati delle spese sanitarie e si dispone che si esonerano coloro che abbiano trasmesso i dati al Sistema Tessera Sanitaria dall'invio delle stesse informazioni nella comunicazione ai fini dello “spesometro”.

VALUTAZIONI GENERALI

Questa normativa, ancora una volta, impone ai medici di svolgere un'opera di surrogazione nei confronti di adempimenti fiscali che certamente non riguardano la loro mission di garanti del diritto alla tutela della salute sancito dall'art. 32 della Costituzione. Continua quindi l'opera di trasformazione del medico in un burocrate che deve dedicarsi a compiti amministrativi anche estremamente complessi con evidente sottrazione di tempo prezioso che dovrebbe essere dedicato alla tutela della salute e alla migliore promozione del rapporto medico-paziente. Ma vi è di più, in questo momento in cui il legislatore attraverso il concetto di appropriatezza prescrittiva tende a negare l'autonomia al professionista, togliendogli qualsiasi ruolo decisionale all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, si vengono a prevedere, corredati da un rilevante apparato sanzionatorio, compiti sempre più tecnico-contabili come già anche accaduto con la recente esperienza dell'obbligo dell'invio telematico dei certificati medici. La FNOMCeO, gli Ordini provinciali e tutti i medici e gli odontoiatri italiani hanno dato prova di saper rispondere con spirito di servizio ai nuovi adempimenti, pur trovandosi ad affrontare spesso difficoltà che li hanno avviliti e in alcuni casi demotivati.

In particolare questa ultima vicenda costituisce la classica goccia che fa traboccare il vaso anche perché nonostante alcune assicurazioni informali tutto si è svolto tenendo conto soltanto degli aspetti politici e tecnici senza una vera consultazione, se non puramente formale, dei rappresentanti dei medici e degli odontoiatri italiani.

Quello che offende maggiormente i medici è l'accanimento sanzionatorio per "punirli" di eventuali errori e ritardi burocratici in un Paese in cui molto raramente vengono colpiti gli errori e individuate le responsabilità. Non è possibile non ricordare con sofferenza anche le recenti esternazioni che in modo paradossale vorrebbero addebitare ai medici anche la responsabilità delle mancate vaccinazioni. In sostanza sembra quasi che di fronte a numerose dimostrazioni di disponibilità e responsabilità si sia individuato il vero soggetto "debole" cioè il medico che deve far fronte a responsabilità certamente lontane dalla sua cultura e formazione con l'aggiunta di sanzioni gravissime in grado di togliere la serenità a qualsiasi professionista.

ELEMENTI DI CRITICITA' SPECIFICI

Gli adempimenti risultano essere gravosi e onerosi: le informazioni da trattare, conservare e comunicare sono infatti molto numerose, così come i documenti da produrre. I medici e le strutture sanitarie dovrebbero dotarsi in breve tempo di una struttura adeguata.

Da sostituire con :

Gli adempimenti risultano essere gravosi e onerosi: le informazioni da trattare, conservare e comunicare sono infatti molto numerose, così come i documenti da produrre. I medici e le strutture sanitarie dovrebbero dotarsi in breve tempo di una struttura adeguata. A ciò si aggiunga che il STS coinvolge tutti gli iscritti all'Albo dei medici e a quello degli Odontoiatri senza distinguere alcuno tra coloro che esercitano la professione per conto del SSN e coloro che la svolgono in regime libero professionale: questi ultimi non hanno alcun collegamento tecnico alla rete del STS e giammai sarebbero pronti per la imminente scadenza. Inoltre questi ultimi già inviano i dati fiscali con la scadenza dello spesometro e pertanto appare contrario ai principi di semplificazione della pubblica amministrazione tenere gli stessi dati e al contempo gravare dello stesso onere il medico tenuto all'invio. Un'inutile duplicazione che tra l'altro non rispecchia neppure la ratio legis volta al controllo della spesa pubblica sulla quale non gravano in alcun modo i medici libero professionisti.

ONEROSITA' DEGLI ADEMPIMENTI

- Le informazioni da richiedere al contribuente, in fase di elaborazione del documento fiscale, risultano eccessivamente numerose, soprattutto nei casi (molto frequenti) in cui il paziente sostenga la spesa in favore dei figli fiscalmente a carico.
- La complessità della raccolta informazioni si tradurrebbe, per il medico/struttura, in un adempimento oneroso e insostenibile.
 - Al fine di espletare correttamente questo adempimento, il medico dovrebbe dotarsi di una struttura adeguata (in termini di software, documentazione apposita, procedure) che richiederebbe investimenti piuttosto rilevanti.
 - È previsto che la trasmissione dei dati di spesa da parte dei medici al Sistema TS dovrà avvenire entro e non oltre il 15.01.2016: la procedura, così come è attualmente impostata, non consente il rispetto di questa scadenza.
- Si riscontrano problemi dal punto di vista legale; infatti se, a seguito della trasmissione dei dati da parte del medico, l'Agenzia dell'entrate irroga una sanzione al contribuente, verrebbe ad essere compromesso il rapporto medico-paziente.

PROBLEMI DI TUTELA DELLA PRIVACY/OPPOSIZIONE DEL PAZIENTE

Si rilevano poi responsabilità in termini di Privacy nei rapporti professionista/paziente e professionista/Agenzia delle Entrate.

Basti pensare che tutte le persone che ricevono una prestazione sanitaria devono essere adeguatamente informate sulle modalità di funzionamento del sistema e sui propri diritti, incluso quello di *opporsi al trattamento dei dati riferibili alle spese mediche*. Quest'ultima previsione implica che è onere del medico assicurarsi che il contribuente sia consapevole del meccanismo di trasmissione dei dati, nonché individuare un adeguato sistema informativo.

Il problema assume rilievo ulteriore per i familiari a carico. Il Provvedimento Agenzia Entrate del 31.07.2015, infatti, prevede che l'opposizione all'utilizzo

delle spese sanitarie e dei rimborsi possa essere esercitata direttamente dall'assistito che abbia compiuto i sedici anni d'età.

Se l'assistito è un familiare a carico, i dati relativi alle spese e ai rimborsi per i quali ha esercitato l'opposizione non sono visualizzabili dai soggetti a cui risulta a carico (ad es. coniuge, genitore,...) e tale circostanza deve essere chiaramente enunciata agli interessati, secondo quanto previsto dall'Ufficio del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Nel caso in cui, invece, l'interessato non manifesti tale opposizione, le informazioni contabili confluiranno nella dichiarazione dei redditi precompilata dall'Agenzia delle entrate, risultando così accessibili e consultabili da parte dei soggetti a cui l'interessato risulti fiscalmente a carico.

E' quindi evidente la difficoltà di gestire questa procedura, soprattutto nei casi più delicati (quali ad esempio figlio a carico che effettua test HIV o figlia a carico a cui viene prescritta la pillola anticoncezionale): in fase di accesso alla dichiarazione precompilata, il genitore potrebbe infatti venire a conoscenza di dati sensibili, con conseguenze evidenti.

Vi è infine da considerare la gestione dei casi particolari e tuttavia frequenti, per i quali il meccanismo di trasmissione del dato evidenzia, ad oggi, alcune lacune, per consentire la comunicazione delle informazioni all'Agenzia dell'entrate in modo corretto.

I casi più frequenti sono tre:

1. *Spese sanitarie sostenute per figli e familiari a carico*
2. *Spese sanitarie sostenute per familiari non a carico affetti da patologie esenti*
3. *Spese mediche e di assistenza sostenute per persone con disabilità, sostenute per familiari, anche non fiscalmente a carico*

Per quanto riguarda il punto 1., la normativa tributaria prevede che:

- Quando l'onere è sostenuto per i familiari a carico la detrazione o la deduzione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa;
- Se, invece, il documento è intestato al figlio fiscalmente a carico, qualora

i genitori intendano ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento, devono annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione.

Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può sempre considerare l'intera spesa sostenuta.

E' evidente la difficoltà di coniugare tali previsioni con l'obbligo di cui stiamo trattando.

Per quanto riguarda le ipotesi **2.** e **3.**, invece, i dati richiesti ai fini della corretta imputazione della spesa sanitaria NON sono in possesso dell'Agenzia Entrate. Ciò rileva in quanto, trattandosi di informazione difficilmente processabile da parte dell'AE, è elevata la possibilità di contenzioso con l'Agenzia dell'entrate stessa e risultano delicati i profili di responsabilità per il professionista.

CONCLUSIONI

Illustre Presidente ed illustri Componenti della Commissione, l'insieme delle considerazioni esposte evidenzia l'oggettiva impossibilità di dare attuazione da parte dei medici, degli Ordini provinciali e della Federazione nazionale agli adempimenti previsti dalla normativa così come attualmente emanata con particolare riferimento al rispetto della scadenza del 16 gennaio 2016; considerando che ad oggi il tavolo tecnico non ha definito tutti gli aspetti necessari all'adempimento e che i soggetti titolari di partita iva che non inviano al sistema SISS non sono dotati di software per elaborare le richieste informatiche, è evidente l'oggettiva impossibilità di rispettare i termini previsti dalla norma. Si rileva con forza che qualsiasi apertura di dialogo deve essere subordinata alla preliminare abrogazione dell'attuale apparato sanzionatorio posto a carico dei medici italiani.